

LE MIGRAZIONI DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO IN ITALIA - approfondimento

Le persone che migrano in Italia possono entrare nel Paese attraverso due canali principali: in maniera regolare, richiedendo un visto se il Paese di provenienza lo consente, oppure attraversando irregolarmente le frontiere. Nel secondo caso, una volta arrivati in Italia, è possibile fare richiesta di asilo. Esistono diverse tipologie di permessi, che variano in base alle motivazioni della migrazione e ad altre caratteristiche personali.

I principali visti concessi riguardano il lavoro, il ricongiungimento familiare e lo studio. A questi si aggiunge il permesso di **soggiorno di lungo periodo**, che oltre il 55% dei residenti regolari possiede. Questo tipo di permesso è ottenibile dopo almeno 5 anni di residenza regolare in Italia, un reddito sufficiente (pari o superiore all'importo dell'assegno sociale), un alloggio idoneo, la conoscenza della lingua italiana e l'assenza di precedenti penali rilevanti.

Tra le motivazioni che consentono l'ingresso legale in Italia non rientra la ricerca di lavoro. Tra il 1998 e il 2000, in via eccezionale e con numeri molto limitati, era consentito entrare in Italia per cercare lavoro, previa una garanzia fideiussoria. Tuttavia, in generale, i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea non possono entrare in Italia semplicemente per cercare lavoro (Integrazionemigranti.gov.it).

Nel corso degli anni, sono stati autorizzati ingressi attraverso i cosiddetti **decreti flussi**. Questi provvedimenti, emanati periodicamente dal governo italiano, regolano l'ingresso di cittadini extracomunitari per svolgere attività lavorative. I decreti stabiliscono il numero massimo di lavoratori stranieri che possono entrare nel Paese ogni anno, per lavori subordinati stagionali e non stagionali, lavori autonomi e altre esigenze specifiche (Ministero dell'Interno).

I decreti flussi sono stati introdotti con la Legge n. 40 del 6 marzo 1998 (Legge Turco-Napolitano), che ha segnato un punto di svolta nella gestione dell'immigrazione, creando un quadro normativo organico e istituendo il sistema delle quote annuali per l'ingresso di lavoratori extracomunitari (Normattiva.it).

I primi decreti flussi:

- 1998: Il primo decreto flussi è stato emanato dopo l'entrata in vigore della Legge Turco-Napolitano, stabilendo il numero massimo di lavoratori stranieri che potevano entrare in Italia per motivi di lavoro.
- 2002 - Legge Bossi-Fini: Un'importante riforma dell'immigrazione è stata la Legge Bossi-Fini (Legge n. 189/2002), che ha confermato il sistema dei decreti flussi e reso più stringente il collegamento tra immigrazione per lavoro e l'offerta di un contratto prima dell'ingresso in Italia (Camera.it)

Dal 1998, i decreti flussi sono stati emanati quasi ogni anno, anche se la loro frequenza non è sempre regolare e dipende dalle necessità del mercato del lavoro, dalle dinamiche migratorie e dalle politiche del governo in carica.

Un altro strumento utilizzato in Italia è quello delle **sanatorie**. Questi provvedimenti straordinari permettono di regolarizzare la posizione di immigrati già presenti irregolarmente sul territorio. Le sanatorie vengono attuate in risposta a situazioni di emergenza, come la presenza di un elevato numero di persone senza documenti, e consentono a chi soddisfa determinati requisiti di ottenere un permesso di soggiorno legale. Tra questi requisiti possono esserci, ad esempio, la possibilità di un contratto di lavoro che verrà attivato dopo la regolarizzazione o la residenza in Italia da un determinato periodo di tempo.

Un esempio recente è la sanatoria lanciata nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, per regolarizzare i lavoratori stranieri presenti in Italia, soprattutto nel settore agricolo e domestico.

L'obiettivo era rispondere all'esigenza di manodopera legale e allo stesso tempo tutelare questi lavoratori durante l'emergenza sanitaria (Centro Servizi Caminiti).

Richiedenti asilo e status di protezione

Spesso non esistono modalità di ingresso legale per richiedere protezione internazionale. Per questo motivo, molte persone arrivano in Italia, come in altri Stati, in maniera irregolare, nella speranza di poter presentare richiesta di protezione una volta giunte sul territorio. Esistono pochissime circostanze in cui è possibile fare richiesta di protezione prima della partenza, come nel caso di **visti umanitari**, che vengono concessi solo in rari casi.

Quando una persona proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea arriva in Italia in maniera irregolare, può richiedere **protezione internazionale**. Le ragioni che spingono queste persone a fare richiesta di protezione sono molteplici, ma generalmente riguardano l'impossibilità di rimanere o tornare nel proprio Paese a causa del rischio di subire gravi violazioni dei diritti fondamentali. Una volta presentata la richiesta, la procedura può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto della domanda.

Di conseguenza, quando si parla di **richiedenti asilo**, ci si riferisce a tutte quelle persone arrivate in Italia da Paesi terzi in maniera irregolare che fanno richiesta di protezione internazionale (UNHCR).

Nel quadro normativo internazionale esistono due principali forme di protezione: lo **status di rifugiato** e la **protezione sussidiaria**, entrambe comprese nella macrocategoria della **protezione internazionale** (CSM - Consiglio Superiore della Magistratura).

In Italia, è prevista anche una forma di protezione aggiuntiva a carattere nazionale, nota come **protezione speciale**, che verrà approfondita nei paragrafi successivi. Inoltre, in risposta alla guerra in Ucraina, è stata introdotta una nuova forma di protezione, chiamata **protezione temporanea**, regolata dalla normativa europea. Questa offre protezione alle persone in fuga da conflitti e prevede una procedura distinta rispetto a quella della protezione internazionale. Per questo motivo, i richiedenti protezione temporanea si differenziano dai richiedenti asilo.




Immagine 1: Il quadro normativo della protezione

Status di Rifugiato

Lo status di rifugiato si fonda sulla **Convenzione di Ginevra** del 1951, ratificata dall'Italia nel 1954 con una riserva geografica. Ciò significa che l'Italia riconosceva lo status di rifugiato solo alle persone in fuga dall'Europa, in particolare dai regimi comunisti dell'Europa orientale. Solo con l'adesione al Protocollo di New York del 1967, l'Italia rimosse tale riserva, estendendo il

diritto di asilo a tutte le persone che rientravano nella definizione di rifugiato, indipendentemente dalla loro provenienza geografica o dal periodo in cui avevano subito persecuzioni.

La Convenzione di Ginevra obbliga gli Stati a garantire protezione e diritti a chi fugge dal proprio Paese a causa di atti persecutori, come minacce alla vita o gravi e prolungate discriminazioni. La persecuzione deve essere motivata da specifici fattori, quali:

- Razza
- Religione
- Opinione politica
- Nazionalità
- Appartenenza a un determinato gruppo sociale (ad esempio, minori, donne, persone queer, vittime di tratta o sfruttamento lavorativo).

La valutazione dello status di rifugiato è individuale e si basa sulla storia personale del richiedente. In alcuni casi, interi gruppi possono essere riconosciuti come rifugiati, come nel caso di persecuzioni religiose. Questa forma di protezione impedisce il ritorno del soggetto nel Paese d'origine e ha una durata di cinque anni, durante i quali vengono garantiti diritti quasi equivalenti a quelli dei cittadini (UNHCR).

Protezione Sussidiaria o protezione complementare

La protezione sussidiaria è una forma di tutela giuridica che, pur non derivando direttamente dal diritto internazionale tramite trattati specifici, è connessa ai principi della *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cui l'Italia aderisce. Questa protezione è destinata a chi rischia gravi violazioni dei diritti umani, come la minaccia alla vita, la tortura o trattamenti inumani e degradanti, e che non può essere rimpatriato in un Paese in cui la sua vita sarebbe in pericolo. A livello dell'Unione Europea, questo sistema è stato codificato, specificando le condizioni di protezione come lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria (UNHCR).

L'Unione Europea ha introdotto anche una forma aggiuntiva di protezione per chi rischia discriminazioni o pericoli a causa di conflitti armati, sia interni che internazionali. Le motivazioni per ottenere la protezione sussidiaria includono:

- Condanna a morte o esecuzione della pena di morte.
- Tortura o trattamenti inumani e degradanti.
- Grave minaccia individuale alla vita o all'incolumità di un civile dovuta a violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, sia interno che internazionale.

Queste forme di protezione sono comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. In Italia, tuttavia, esiste un'ulteriore forma di protezione per gli stranieri che richiedono asilo: anche quando non è possibile concedere la protezione internazionale, può essere concessa la **protezione complementare o nazionale**.

Il quadro normativo della protezione internazionale è diventato più complesso a partire dal 2018. Fino al 2018, esisteva la **protezione umanitaria**, che permetteva di ottenere un permesso di soggiorno in base a seri motivi umanitari o obblighi costituzionali e internazionali. Nel 2018, la protezione umanitaria è stata abrogata con il **Decreto Legge 113/2018**, conosciuto come "**Decreto Sicurezza**", che ha rimosso la clausola relativa agli obblighi costituzionali e internazionali. Questo decreto ha introdotto condizioni più restrittive per il rilascio del permesso di soggiorno, limitandolo a situazioni di gravi problemi di salute o

calamità naturali, il che ha ridotto i casi in cui la protezione veniva concessa. Inoltre, il nome è stato modificato, passando da protezione umanitaria a protezione speciale.

Due anni dopo, il **Decreto Legge 130/2020** (Lamorgese) ha reintrodotto l'obbligo di rispettare gli impegni costituzionali e internazionali, impedendo così allo Stato di espellere le persone che rischiavano di subire violazioni dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio. Inoltre, il decreto ha riconosciuto il diritto alla vita privata e familiare come motivo valido per la protezione. Successivamente, è stato introdotto il **DL 20/2023**, che ha ristretto il concetto di protezione speciale, rendendolo simile a quello precedente al 2020 e limitando così i casi in cui può essere concessa, oltre a ridurre le opportunità di conversione del permesso per motivi di lavoro (Casa dei Diritti Sociali ODV, 2022).




Immagine 2: Il quadro normativo della protezione umanitaria

Protezione Temporanea

La protezione temporanea, spesso definita come "*protezione per gli ucraini*", si basa su una direttiva europea risalente al 2001, la quale non era mai stata attivata in precedenza e fu elaborata in seguito alla crisi jugoslava. Questa normativa è stata concepita per rispondere a situazioni di emergenza, in cui un gran numero di persone è costretto a fuggire da conflitti armati o violazioni massicce dei diritti umani, garantendo loro una protezione immediata e temporanea.

La protezione temporanea è stata utilizzata per la prima volta in risposta alla situazione in Ucraina, a causa dell'invasione russa avvenuta nel febbraio 2022. Grazie a questa misura, i cittadini ucraini e i loro familiari possono ricevere un permesso di soggiorno automatico che consente loro di rimanere e lavorare nell'Unione Europea senza dover affrontare le complesse procedure di asilo. Inoltre, questa protezione è accompagnata da un piccolo contributo economico per sostenere i nuovi arrivati durante il loro soggiorno temporaneo.

Tuttavia, l'applicazione della protezione temporanea ha generato alcune controversie. Un aspetto particolarmente critico è la decisione di non estendere questa forma di protezione agli studenti provenienti da Paesi terzi, come ad esempio i cittadini ghanesi che stavano studiando in Ucraina al momento dell'invasione. Queste persone, non essendo cittadini ucraini, non hanno accesso ai benefici della protezione temporanea, nonostante si trovassero in una situazione di vulnerabilità simile a quella dei cittadini ucraini. Questo ha sollevato interrogativi sull'equità e sulla coerenza della politica europea di asilo, poiché mette in evidenza le disparità di trattamento tra diversi gruppi di migranti.

Inoltre, la protezione temporanea non è limitata solo agli ucraini, ma può essere applicata anche ad altre persone che fuggono da conflitti o emergenze umanitarie in Europa, a condizione che ci sia una decisione collettiva da parte degli Stati membri dell'Unione Europea.

Ciò implica che la direttiva potrebbe essere attivata nuovamente in futuro, qualora si verificassero situazioni simili in altre parti del continente (Dipartimento della protezione civile).

Procedura di Asilo per il Riconoscimento della Protezione

Quando un richiedente asilo presenta la domanda, ha il diritto di soggiornare sul territorio italiano per tutta la durata della procedura. Il processo si sviluppa in diverse fasi (Ministero dell'Interno):

1. **Presentazione della Domanda:** la richiesta può essere effettuata liberamente, senza formalità specifiche. In questo periodo, il migrante è considerato inespellibile e il suo soggiorno è regolare.
2. **Formalizzazione della Domanda:** la Questura redige un verbale della domanda e lo trasmette all'ufficio competente per l'esame della richiesta.
3. **Esame della Richiesta:** la valutazione viene svolta dalla commissione territoriale della Prefettura, composta da quattro membri: il viceprefetto, funzionari specializzati e, in passato, un rappresentante dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, oggi sostituito da un esperto indipendente in diritti umani.
4. **Colloquio:** durante questa fase, il richiedente viene sottoposto a un'intervista o colloquio per valutare il suo caso.
5. **Esito della Procedura:** alla fine del processo, viene deciso se concedere o meno la protezione. In caso di rigetto, il tribunale ordinario esamina la situazione, senza possibilità di appello. Secondo il Decreto Legge 20/2023, è previsto l'obbligo di lasciare il territorio contestualmente al rigetto della domanda. Sebbene sia possibile presentare ricorso in caso di diniego, dal 2017 esiste un solo grado di giudizio.

Dati e numeri sull'Asilo

I dati riportati nel grafico sottostante sono stati pubblicati dalla Commissione per il Diritto di Asilo (Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, 2022) e si riferiscono ai tassi di riconoscimento delle richieste a livello delle commissioni territoriali, quindi nel grado amministrativo. Nel 2022 (ultimo anno in cui sono stati pubblicati i dati), il tasso di riconoscimento delle domande di asilo si è attestato intorno al 44%; di conseguenza la **percentuale dei dinieghi** si è attestata intorno al **56%**.

Come si può notare, la maggior parte delle richieste approvate è stata convertita in Protezione speciale (19%), seguita dallo status di rifugiato (13%) ed infine dallo Status di protezione sussidiaria (12%).




Immagine 3: I numeri dell'Asilo

Paesi di origine dei richiedenti asilo

Nel 2022, l'Italia ha registrato un totale di **84.289 richiedenti asilo** provenienti da diversi Paesi. I dati evidenziano che il **Bangladesh** si è confermato il principale Paese di origine, con 14.841 richiedenti, pari al 18% del totale. Segue il **Pakistan**, con 11.869 richiedenti (14%), e l'**Egitto**, con 8.892 richiedenti (11%). Altri Paesi significativi includono il **Nigeria** con 5.020 (6%), la **Tunisia** con 5.517 (7%) e l'**Afghanistan** con 2.113 (3%).

Diverse nazionalità hanno presentato numeri più contenuti: il Venezuela ha inviato 1.359 richiedenti (2%), l'Albania 1.312 (2%), e l'Iraq 712 (1%). Anche Paesi come la Russia e l'El Salvador hanno contribuito con 710 e 1.254 richiedenti rispettivamente. La lista si arricchisce di altre nazioni come la Georgia con 3.271 (4%) e l'Ucraina, che ha visto 3.168 richiedenti (4%), evidenziando l'impatto del conflitto in corso.

In sintesi, il panorama dei richiedenti asilo in Italia nel 2022 è variegato e complesso, con una forte rappresentanza da regioni afflitte da conflitti e crisi umanitarie (Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, 2022).

Paese di origine	Numero di richiedenti asilo	Percentuale del totale
Bangladesh	14.841	18%
Pakistan	11.869	14%
Egitto	8.892	11%
Tunisia	5.517	7%
Nigeria	5.020	6%
Georgia	3.271	4%
Ucraina	3.168	4%
Afghanistan	2.113	3%
Venezuela	1.359	2%
Albania	1.312	2%
El Salvador	1.254	2%
Iraq	712	1%
Russia	710	1%

Immagine 4: Paese di origine, Numero di richiedenti asilo e Percentuale del totale

Sistema di accoglienza

Il sistema di accoglienza per i migranti in Italia comprende diverse fasi e strutture, progettate per fornire assistenza e supporto a chi arriva nel Paese:

- **Hotspot (punti di crisi):** Questi centri sono i primi luoghi di soccorso, dove vengono forniti assistenza sanitaria, pre-identificazione e informazioni sulle procedure di asilo, oltre a indirizzare i migranti verso il rimpatrio. Accolgono principalmente migranti che entrano irregolarmente o richiedenti asilo.
- **Centri governativi di prima accoglienza:** Esistono vari tipi di centri, come CARA, CPA e CPSA, che completano le procedure di identificazione e formalizzazione delle

domande di asilo, con tempi di attesa che possono durare diversi mesi. Questi centri sono dedicati esclusivamente ai richiedenti asilo.

- **Seconda accoglienza:** comprende il sistema SPRAR (2002-2018), successivamente modificato e rinominato SIPROIMI con il Decreto Sicurezza nel 2018. A questo è seguito il sistema SAI, introdotto dal D.L. 130/2020.

Questi programmi offrono servizi di assistenza e inclusione, come corsi di lingua, avviamento professionale, assistenza legale e supporto psicologico, destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione dal 2020 al 2023. Tuttavia, con il DL 20/2023, i richiedenti asilo non possono più accedere a questi servizi.

- **Centri di accoglienza straordinaria (CAS):** Introdotti con il D.Lgs 142/2015 e inizialmente sperimentati durante l'emergenza nordafricana e il piano di distribuzione della Protezione Civile, questi centri accolgono migranti quando i posti nei centri governativi di prima accoglienza e nei SAI sono esauriti. Sono strutture temporanee selezionate dalla Prefettura tramite bandi di gara per l'affidamento di contratti pubblici. Anche in questo caso, i richiedenti asilo e i titolari di protezione sono accolti, ma dal DL 20/2023 non sono previsti corsi di lingua, assistenza legale o supporto psicologico.

In sintesi, il nostro sistema prevede sia una prima che una seconda accoglienza. La prima accoglienza avviene negli hotspot e nei centri governativi, mentre la seconda accoglienza è organizzata attraverso un "sistema dei comuni". Tuttavia, le recenti modifiche hanno limitato l'accesso dei richiedenti asilo ai SAI, complicando ulteriormente il panorama dell'accoglienza (Integrazionemigranti.gov.it).

La detenzione amministrativa e i centri di permanenza per i rimpatri

La detenzione amministrativa, definita dalla legislazione italiana come "trattenimento", viene distinta dalla detenzione penale a livello giuridico. Essa, infatti, riguarda principalmente le persone ospitate nei **Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR)**, ossia individui intercettati sul territorio nazionale senza un regolare titolo di soggiorno e, pertanto, considerati irregolari. La detenzione ai fini di espulsione può avvenire attraverso due tipologie: giudiziaria e amministrativa. Viene infatti applicata anche a coloro che hanno ricevuto un provvedimento di espulsione giudiziaria: il giudice può disporre l'espulsione come parte della pena detentiva per alcuni reati.

La funzione primaria della detenzione è quella di realizzare il rimpatrio, che implica diverse operazioni, come l'identificazione dell'individuo, l'acquisizione dei documenti necessari e l'organizzazione del volo di rimpatrio. Tuttavia, anche quando il numero di persone transitate nei CPR è stato elevato, l'efficacia di queste misure non è migliorata nel tempo. La durata di permanenza nei centri è variata notevolmente, ma la percentuale di espulsioni non ha mostrato un reale cambiamento, suggerendo che l'efficienza di questo strumento è rimasta sostanzialmente invariata.

Secondo la "Relazione al Parlamento 2023" del *Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale*, tra il 2020 e il 2022 è stato rimpatriato circa il 50% dei migranti transitati nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Nel solo 2022, dai CPR sono usciti circa 6.383 migranti, dei quali 3.154 sono stati "effettivamente rimpatriati". Di questi, 2.248 sono stati riportati in Tunisia, uno dei pochi Paesi con cui l'Italia ha stipulato un accordo per il rimpatrio degli immigrati irregolari.

Percentuale di rimpatri, tempo massimo di trattenimento

Anno	% Persone rimpatriate/persone transitate	Tempo massimo di permanenza
2023	49,40%	18 mesi
2022	49,41%	90 giorni
2021	49,00%	180 giorni
2020	50,88%	180 giorni

Immagine 5: Percentuale rimpatri e tempo massimo di trattenimento

Con il decreto 124/2023, è stata estesa inoltre la durata massima del periodo di permanenza nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), che può ora arrivare fino a 18 mesi, il limite massimo consentito dalle normative europee. Inoltre, con il decreto del 14 settembre 2023, è stata introdotta la possibilità per i cittadini stranieri di versare una somma pari a 4.938 euro come "garanzia finanziaria" per evitare la detenzione nei CPR.

I CPR in Italia si trovano in dieci città diverse: Torino, Milano, Gradisca, Macomer, Roma, Brindisi, Palazzo San Gervasio, Bari, Trapani, Caltanissetta. Di queste, Torino è l'unica città che ha mantenuto un CPR attivo ininterrottamente dal 1998 al 2023, nonostante tali centri siano stati frequentemente chiusi a causa di proteste e irregolarità (CILD, Coalizione Italiana libertà e diritti civili, "Buchi Neri").




Immagine 6: I CPR in Italia

I CPR, istituiti per facilitare il rimpatrio dei migranti irregolari, pongono un interrogativo importante: perché il nostro ordinamento prevede anche la possibilità di detenzione per i richiedenti asilo, che non sono considerati irregolari? Negli ultimi anni, si è assistito a un incremento della volontà legislativa di trattenere i richiedenti asilo, correlato all'aumento dei flussi migratori e alla percezione di questi individui come potenziali minacce per lo Stato.

È fondamentale chiarire che la detenzione dei richiedenti asilo non avviene a fini di espulsione, in quanto la loro espulsione violerebbe il principio di *non refoulement*. Tuttavia, sono emerse esigenze di tipo umanitario e di controllo, considerando alcuni richiedenti asilo "socialmente pericolosi".

Secondo il diritto europeo, in particolare il **Regolamento (UE) 604/2013** e la **Direttiva 2013/33/UE**, esistono sei ipotesi tassative per la detenzione dei richiedenti asilo (EUAA, European Union Agency for Asylum):

1. Identificazione: La detenzione può essere utilizzata per accertare l'identità del richiedente asilo.
2. Rischio di fuga: Se esiste un rischio significativo che il richiedente possa fuggire o non presentarsi all'autorità competente.
3. Ordine di rimpatrio: La detenzione è possibile quando c'è un ordine di rimpatrio e il richiedente non collabora con il procedimento di rimpatrio.
4. Sicurezza pubblica: Quando il richiedente rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico.
5. Richiesta di protezione internazionale tardiva: Se un richiedente presenta la domanda di protezione dopo un periodo considerato ingiustificato e senza giustificazione valida.
6. Procedimenti Dublino: Se il richiedente è soggetto a trasferimento verso un altro Stato membro nell'ambito del Regolamento Dublino.

Gli hotspot

A partire dal 2017, si è registrato un incremento significativo delle ipotesi di detenzione dei richiedenti asilo, specialmente nella fase immediatamente successiva al loro ingresso nel territorio. Tale detenzione è motivata principalmente per finalità di identificazione o in caso di rifiuto del foto-segnalamento. Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 113/2018, è stata inoltre introdotta la possibilità di trattenimento nei hotspot, con una durata massima di trenta giorni. Questi hotspot, creati nel 2014, hanno diverse funzioni: fungono da centri di prima accoglienza, identificazione e orientamento per le procedure di asilo o rimpatrio.

Negli hotspot, i migranti vengono accolti e registrati nel database europeo, per poi essere indirizzati verso la procedura di asilo. Se non manifestano l'intenzione di richiedere asilo o appartengono a determinate nazionalità, vengono avviati verso l'espulsione. Tuttavia, la distinzione tra i vari centri di detenzione può risultare confusa. Un esempio emblematico è il centro di Pozzallo, che non è formalmente classificato come CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio), ma come hotspot; da questo centro, le persone possono comunque essere rimpatriate direttamente, contribuendo così all'ambiguità del sistema.

Le complessità e le specificità di ciascun hotspot rendono spesso difficile comprendere le dinamiche della detenzione amministrativa e la sua effettiva applicazione in Italia, in quanto non esiste un processo nazionale univoco che ne regoli il funzionamento (Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

I FLUSSI MIGRATORI

Il fenomeno migratorio ha radici profonde nella storia. Un esempio significativo è Ellis Island, isolotto alla foce del fiume Hudson nella baia di New York, che tra il 1892 e il 1954 vide l'arrivo di 12 milioni di migranti. Qui venivano registrati, sottoposti a controlli e, in seguito, ammessi o respinti.

Per quanto riguarda l'Italia, si stima che tra i 60 e gli 80 milioni di oriundi italiani (discendenti di emigrati italiani nati e residenti all'estero) vivano oggi in diversi Paesi del mondo.

I dati rispetto ai Paesi di provenienza dei flussi migratori sono piuttosto stabili, se consideriamo i dati relativi all'anno 2022:

Paesi di provenienza




Immagine 7: Paesi di provenienza di stranieri in Italia

Pese	Regione	Percentuale
Romania	Unione Europea	21,54%
Albania	Europa centro orientale	8,35%
Marocco	Africa settentrionale	8,35%
Cina	Asia orientale	5,97%
Ucraina	Asia centro orientale	4,48%
India	Asia centro meridionale	3,23%
Bangladesh	Asia centro meridionale	3,16%
Filippine	Asia Orientale	3,16%
Rep. Moldava	Europa Centro Orientale	2,28%
Perù	America Latina	1,18%

Immagine 8: Paese di provenienza, Regione e percentuale di stranieri in Italia

Nel tempo, il numero complessivo di presenze è diminuito, con l'unica eccezione del Bangladesh. In generale, i flussi migratori hanno subito cambiamenti di direzione nel corso degli anni. Inoltre, per alcune nazionalità si osservano differenze significative nella distribuzione tra uomini e donne, poiché spesso svolgono ruoli lavorativi differenti, come il lavoro di cura e domestico, particolarmente comune tra le donne provenienti da certi Paesi.

Secondo i dati pubblicati dall'UNHCR (Global trends, 2023), i principali Paesi da cui le persone fuggono sono i seguenti:

1. Siria: Circa 6,5 milioni di rifugiati, principalmente a causa della guerra civile e della crisi umanitaria.
2. Afghanistan: Circa 6,4 milioni di rifugiati, dovuti a conflitti armati e instabilità politica.
3. Venezuela: Circa 6,1 milioni di rifugiati e persone che necessitano di protezione internazionale, a causa della crisi economica e politica.
4. Ucraina: Circa 6 milioni di persone in fuga, principalmente a causa del conflitto con la Russia iniziato nel 2022.

5. Palestina: Circa 6 milioni di rifugiati palestinesi, molti dei quali sfollati a causa del conflitto in corso nella regione, di cui 1,6 milioni si trovano nella Striscia di Gaza.
6. Sud Sudan con circa 2,5 milioni di rifugiati, principalmente a causa della guerra civile.
7. Myanmar, dove 1,3 milioni di persone sono sfollate a causa dei conflitti in corso.
8. Repubblica Democratica del Congo (RDC) con circa 1 milione di rifugiati dovuti a violenze e instabilità politica

Per quanto riguarda i Paesi che accolgono, spesso si tratta di quelli vicini ai Paesi di partenza. Secondo l'UNHCR nel 2023 (Refugee Statistics), i principali paesi che accolgono il maggior numero di migranti sono:

1. Turchia: Circa 3,6 milioni di rifugiati.
2. Germania: Ospita quasi 2,1 milioni di rifugiati.
3. Colombia: Ha accolto 2,2 milioni di rifugiati, principalmente venezuelani.
4. Pakistan: Ospita circa 1,7 milioni di rifugiati.
5. Uganda: Circa 1,5 milioni di rifugiati sono accolti qui.
6. Sudan: Ha circa 1,4 milioni di rifugiati.
7. Iran: Ospita circa 1,0 milioni di rifugiati.
8. Francia: Circa 900.000 rifugiati.
9. Libano: Ha accolto circa 865.000 rifugiati.
10. Italia: Ospita circa 600.000 rifugiati.

Nel contesto degli sbarchi in Europa, il 2015 si distingue come l'anno più critico (SIMM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), con circa un milione di arrivi, la maggior parte dei quali provenienti dalla Siria. Anche nel 2016 si è registrato un elevato numero di sbarchi: in Italia, circa 181.283 persone hanno raggiunto le sue coste, di cui circa 26.000 erano minori non accompagnati, corrispondenti al 14% del totale. Inoltre, tra le persone sbarcate in Italia nel 2016, circa 37.500 provenivano dalla Nigeria; di queste, circa 11.000 donne erano vittime di tratta, costrette alla prostituzione e spesso minorenni non riconosciute come tali.

L'andamento degli sbarchi in Italia nel corso degli anni (Fondazione ISMU, 2023) ha mostrato una notevole variabilità, con picchi che corrispondono a gravi crisi umanitarie causate da conflitti, guerre, carestie e aggravate da crisi economiche e climatiche nei paesi d'origine dei migranti in fuga:




Immagine 9: Migranti giunti via mare in Italia. Anni 2012-2022 e al 17/04/2023

Sul totale delle persone migranti, il numero di minori stranieri non accompagnati (MSNA) è piuttosto significativo. Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il numero di MSNA che hanno fatto ingresso in Italia nel 2023 è 23.226; la maggior parte di loro sono

maschi (88,4%) e hanno un'età compresa tra i 15 e i 17 anni. Le principali nazionalità di provenienza includono Egitto, Ucraina, Tunisia, Gambia, Guinea e Albania. Le Regioni che invece accolgono un numero maggiore di MSNA sono la Sicilia (4.621 minori, il 22,1% del totale), la Lombardia (2.764, il 13,2%), l'Emilia-Romagna (1.727, l'8,3%) e la Calabria (1.669, l'8%) (Fonte: Integrazionemigranti.gov.it).

BIBLIOGRAFIA

1. Integrazionemigranti.gov.it - "Che cos'è il permesso di soggiorno Ue per lungo soggiornanti? A cosa dà diritto?", 2021 <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/2118/Che-cose-il-permesso-di-soggiorno-Ue-per-lungo-soggiornanti-A-cosa-da-diritto>
2. Ministero dell'Interno - Procedure flussi - <https://www.interno.gov.it/it/servizi/servizi-line/procedure-flussi>
3. Normattiva.it - LEGGE 6 marzo 1998, n. 40, Legge Turco-Napolitano - <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998:40>
4. Camera.it - Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legge Bossi-Fini, 2002 - https://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/021/00000002.pdf
5. Centro Servizi Caminiti - <https://www.centroservizicaminiti.it/sanatoria-immigrati/>
6. UNHCR - I richiedenti asilo - <https://www.unhcr.org/it/chi-aiutiamo/richiedenti-asilo/>
7. CSM, Consiglio Superiore della Magistratura - La protezione internazionale : che cos'è - <https://www.csm.it/web/csm-internet/-/inserire-titolo-cos-e#:~:text=Lo%20status%20di%20rifugiato%20%C3%A8,situazione%20del%20Paese%20di%20origine.>
8. UNHCR - La Convenzione sui rifugiati del 1951 - <https://www.unhcr.org/it/chi-siamo/la-nostra-storia/la-convenzione-sui-rifugiati-del-1951/>
9. UNHCR - La protezione sussidiaria secondo la 'Direttiva Qualifiche' nel caso di persone minacciate da violenza indiscriminata - https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Protezione_sussidiaria.2008-1.pdf
10. Casa dei Diritti Sociali ODV, 2022 - Dalla protezione umanitaria alla protezione speciale. Evoluzioni normative e giurisprudenziali - <https://www.dirittisociali.org/dalla-protezione-umanitaria-alla-protezione-speciale-evoluzioni-normative-e-giurisprudenziali/>
11. Dipartimento della protezione civile, "Protezione temporanea in Italia" - <https://www.protezionecivile.gov.it/it/pagina-base/protezione-temporanea-italia-lopuscolo-informativo-0/>
12. Ministero dell'Interno, "Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia" - https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_italiano.pdf
13. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, I numeri dell'Asilo, 2022 - <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/i-numeri-dellasil>
14. Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dati Asilo 2022 - http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/riepilogo_anno_2022_1.pdf
15. Integrazionemigranti.gov.it, "Il diritto all'accoglienza" - <https://integrazionemigranti.gov.it/it-Altre-info/e/4/o/11/id/19/Il-diritto-allaccoglienza#:~:text=Il%20sistema%20di%20accoglienza%2C%20in.seconda%20accoglienza%2C%20che%20si%20realizza%2C>
16. CILD, Coalizione Italiana libertà e diritti civili, "Buchi Neri", 2021 - https://cild.eu/wp-content/uploads/2021/10/ReportCPR_Web.pdf
17. EUAA, European Union Agency for Asylum, "Detention" - <https://euaa.europa.eu/easo-annual-report-2018/47-detention>
18. Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, "Relazione al Parlamento 2023" - <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/fc13013de38c3ba97c6d0357fe21b941.pdf#page=196>
19. Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Procedure Operative Standard (SOP) - Hotspot - <http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/hotspot>

20. OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, "World Migration Report 2022" - <https://italy.iom.int/it/news/loim-lancia-il-world-migration-report-2022>
21. ISTAT, "Gli italiani residenti all'estero – Anno 2022" - <https://www.istat.it/comunicato-stampa/gli-italiani-residenti-allestero-anno-2022/>
22. ISTAT, "Popolazione residente e dinamica demografica", Anno 2022 - <https://www.istat.it/it/files/2023/12/CENSIMENTOEDINAMICADEMOGRAFICA2022.pdf>
23. UNHCR, "Global Trends Report 2023" - <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2023>
24. UNHCR, "Refugee Statistics" - <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/statistics/>
25. SIMM, Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, "I numeri delle migrazioni nel 2015" - <https://simmweb.it/767-i-numeri-delle-migrazioni-nel-2015>
26. Fondazione ISMU, 2023, "Sbarchi e accoglienza: 10 anni tra alti e bassi" - <https://www.ismu.org/sbarchi-e-accoglienza-i-dati-degli-ultimi-10-anni-tra-alti-e-bassi/>
27. Integrazionemigranti.gov.it, "Rapporto di approfondimento semestrale sui Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia" - <https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3348>
28. Harvard International Law Journal, "Taking Down One of the World's Largest and More Profitable Criminal Industries: Trafficking in Persons", 2021 - <https://journals.law.harvard.edu/ilj/2021/05/taking-down-one-of-the-worlds-largest-and-more-profitable-criminal-industries-trafficking-in-persons-part-i/>
29. Save the Children, "Tratta e sfruttamento: si stima siano oltre 12 milioni i minori coinvolti nel mondo nelle varie forme di schiavitù moderna, con un trend in aumento", 2024 - <https://www.savethechildren.it/press/tratta-e-sfruttamento-si-stima-siano-oltre-12-milioni-i-minori-coinvolti-nel-mondo-nelle>
30. Valeria Ferraris (Amapola), Susanna Owusu Twumwah (Diveln), "Le parole sono importanti: narrare correttamente le migrazioni e i suoi protagonisti" - <https://amapolaprogetti.org/le-parole-sono-importanti-narrare-correttamente-le-migrazioni-e-i-suoi-protagonisti-un-corso-per-giornaliste-e-giornalisti/>
31. Carta di Roma - <https://www.cartadiroma.org/>
32. Openpolis, Il governo Meloni investe sulla detenzione dei migranti, 2023, <https://www.openpolis.it/il-governo-meloni-investe-sulla-detenzione-dei-migranti/>
33. Gazzetta Ufficiale, DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/19/23G00137/sg>
34. Proversi, Centri di permanenza per i rimpatri, 2024, <https://proversi.it/discussioni/procontro/282-centri-di-permanenza-per-i-rimpatri-cpr>